

Senato della Repubblica

Commissioni riunite 10a (Industria, commercio e turismo) e 13a Territorio, ambiente e beni ambientali

Audizione

nell'ambito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1541 di "conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

ASSOUTENTI

CODICI

Premessa

Il provvedimento approvato dal Governo contiene elementi di novità interessanti che ci vedono, nel complesso, favorevoli in particolare per ciò che concerne le misure e gli interventi volti al rilancio della competitività economica italiana soprattutto a livello mondiale.

Ci sembra, quindi, doveroso, sottolineare la necessità che il suddetto provvedimento rappresenti il primo passo per la determinazione di futuri importanti cambiamenti strutturali mirati al rilancio socioeconomico del nostro paese. In caso contrario, sarà facile il consolidamento nei cittadini della percezione di una politica sempre uguale a se stessa e sempre più lontana dalla collettività.

Facciamo questa premessa perché siamo convinti, invece, che le particolari condizioni attuali, sia interne che esterne, impongano l'urgenza di definire una strategia di rilancio del paese innovativa e sostenibile. Un compito lungo e impegnativo, al quale tuttavia il Governo per dovere e responsabilità istituzionale non può e non deve sottrarsi.

E' indispensabile, pertanto, tracciare con coraggio e approfittando del Semestre di Presidenza italiana, un percorso che consenta di costruire un'Italia diversa rilanciandone crescita e sviluppo secondo le priorità e le scelte strategiche più idonee.

Concludiamo, facendo presente che in relazione al provvedimento approvato abbiamo rivolto particolare attenzione alle disposizioni sul tema ambientale, al cui riguardo, a puro titolo informativo, si comunica che è in corso la predisposizione di appositi progetti.

Capo II – Disposizioni in materia ambientale

Sebbene alcune delle proposizioni normative previste dal DL 91/2014 comprendano importanti misure di significato strategico per l'economia del nostro paese volte a sostenere l'incremento di interventi di prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di efficientamento energetico degli edifici pubblici, riteniamo che il tema "ambiente" dovrebbe vedere un intervento più risoluto da parte del Governo, attraverso una strategia pluriennale e non, come in questo caso, limitata al "qui ed ora", sia in termini di piani d'azione che di erogazione di risorse.

In questo senso, occorrerebbe, in primo luogo, provvedere al coordinamento dei diversi recenti interventi normativi, tra i quali il DDL in materia ambientale collegato alla Legge di stabilità che, rispetto al testo in esame, contiene alcune misure (come ad esempio quelle sul sostegno ai prodotti derivati da materiali riciclati o anche la previsione di investimenti per modernizzare ed efficientare la rete idrica) che sarebbe indispensabile portare a compimento.

Nel dettaglio, sono da segnalare i seguenti aspetti:

Art 10

“Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo Svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”

Comma 12

Se ne rileva la positività in relazione all'incremento del numero dei siti classificati nei primi tre livelli di rischio oggetto di esame, di altri 1.335 siti, *“indicando anche una tempistica, dovuta a ragioni tecniche, non compatibile con i 90 giorni originariamente previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013”*. Tuttavia, crediamo sia da ritenersi parimenti urgente l'estensione degli esami e delle analisi anche ai cittadini residenti nelle aree considerate esposte. A questo proposito riteniamo indispensabile interventi mirati di sostegno alle popolazioni colpite attraverso una tutela sanitaria che preveda l'esenzione del ticket come proposto dalla stessa Regione Campania, ma che prosegua, in modo strutturale, con la dotazione sul territorio di idonee strutture sanitarie per analisi tossicologiche, (non solo epidemiologiche che pure continuano a mancare), sugli essere umani.

Art. 13

“Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi” e “Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate”.

Pur constatando il positivo intento del Governo di semplificare le farraginose procedure delineate dal Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006) finalizzate a garantire una migliore tutela ambientale, si rileva dopo un’approfondita analisi dell’articolo in questione, il mancato raggiungimento dell’obiettivo.

Riguardo il comma 1 si evidenziano le seguenti criticità riguardo a:

- trasparenza e informazione dei cittadini durante il procedimento;
- definizione di criteri minimi rispetto ai dati di partenza necessari per redigere il progetto di bonifica e il piano di caratterizzazione;
- certificazione a campione di questi dati di contaminazione di partenza da parte delle agenzie regionali;
- modifica del criterio del silenzio/assenso per l’approvazione dei piani di caratterizzazione.

Solo in questo contesto potrebbe giustificarsi un intervento per semplificare le procedure, intervento che così come configurato a oggi nel decreto 91/2014 si tradurrebbe in una potenziale sanatoria regalata agli inquinatori.

Si ravvisa, infatti, l’intento di rimuovere la responsabilità delle amministrazioni precedenti in relazione alla mancata adozione di misure di protezione attraverso la minimizzazione del computo economico del ripristino ambientale con lo strumento dell’equiparazione delle soglie di inquinamento tollerabili nelle aree militari a quelle delle aree industriali, nettamente più elevate.

Uniformare le zone in cui si svolgono esercitazioni militari alle aree industriali significherebbe infliggere un danno gravissimo alla difesa e alla tutela dell’ambiente.

In Italia le aree militari assommano a 30 mila ettari. Molte delle quali (il 65 %) sono in **Sardegna**. Secondo quanto previsto dall’art 13, di fatto, verrebbero “bonificati” solo sulla carta, declassati sotto la denominazione delle aree industriali, senza tener conto della pericolosità delle sostanze sprigionate dalle esercitazioni con armi pesanti e stratificate in decenni di attività.

Il testo in discussione, inoltre facendo a sua volta riferimento al precedente decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 (il cosiddetto "Codice dell'Ambiente") rispetto al quale introduce un nuovo articolo, il 241 bis, contenente i riferimenti alle soglie consentite, rimanda alle tabelle allegate al decreto D.lgs. n.152/06. E più precisamente: nelle aree di attività militare soggette a bonifica *si applicano le concentrazioni di soglia di cui alla tabella 1 colonna B allegato 5 alla parte IV del Titolo V dello stesso del D.Lgs. 152/06 (CSC)*. Sembra, a nostro modesto avviso, un'equiparazione alle soglie di inquinamento consentite nelle aree industriali, ben superiori alle attuali.

In concreto, i parametri così applicati nelle aree, per esempio, dei poligoni militari “ a fuoco” i limiti tollerati per il cobalto e l'arsenico passerebbero rispettivamente da 20 mg/kg a 50 e 250 mg/kg; per il cloruro di vinile le soglie limite crescerebbero di 10 volte; per i diclorobenzene cancerogeni di 50 volte.

Sulla base di queste considerazioni riteniamo, quindi, non sia difficile "pesare" l'impatto di queste modifiche in termini ambientali ed economici non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto locale.

In generale, rileviamo e sollecitiamo l'urgenza di un Piano generale per le bonifiche, che preveda

- un potenziamento e una riqualificazione delle strutture di indagine ambientale e di controllo (Ispra e agenzie locali indipendenti con organici adeguati),
 - un finanziamento consistente per i cosiddetti “siti orfani” a causa del fallimento delle imprese inquinatrici,
 - un rafforzamento degli strumenti giuridici e amministrativi per applicare con efficacia il principio “chi inquina paga”,
- infine
- un sistema trasparente di informazione dei cittadini interessati che dia conto di tutti i dati.

Roma, 8 Luglio 2014



ASSOUTENTI

F.to
Dott.ssa Simona COSTAMAGNA



Centro per i Diritti del Cittadino

F.to
Dott. Luigi GABRIELE